

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DENOMINATO CIPACK

Art.1 – Costituzione del Centro

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per "l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei Centri Universitari", il Centro Interdipartimentale di ricerca per il Packaging, denominato "**CIPACK**"

Art. 2 - Finalità e motivazioni

Il Centro si propone di promuovere e coordinare attività di ricerca di base ed applicata relativa alle tematiche del packaging ed in particolare:

- Approfondire le tematiche di ricerca su imballaggi primari secondari e terziari;
- Sviluppare ricerche nel settore del confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici, farmaceutici e del settore health-care;
- Approfondire tematiche relative alla fabbricazione e/o trattamento dei contenitori per alimenti e per prodotti farmaceutici e cosmetici;
- Sviluppare nuovi materiali di confezionamento e migliorare la shelf-life dei prodotti confezionati;
- Svolgere ricerche su problematiche relative a materiali in contatto con alimenti e farmaci, durante tutta filiera produttiva e distributiva.
- Spaziare su tematiche connesse al packaging, quali la logistica distributiva ed il marketing dei prodotti confezionati;
- Svolgere ricerche per conto e con la collaborazione di aziende produttrici e utilizzatrici operanti nel settore del packaging per prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici;
- Fungere da volano per le ricerche scientifiche svolte nel settore presso le strutture dipartimentali dell'ATENEO;
- Collaborare con le Pubbliche Amministrazioni; promuovere convenzioni con primari Enti e Consorzi del settore;
- Organizzare incontri e Convegni per la divulgazione dei risultati dell'attività di ricerca;
- Svolgere ricerche per il miglioramento dell'impatto ambientale del packaging;
- Promuovere la sinergia tra le diverse competenze scientifiche e tecniche dei partecipanti al fine di raggiungere un livello di eccellenza nel settore;

- Promuovere l'immagine dell'Università degli Studi di Parma presso le industrie del settore.

Di norma i rapporti con strutture e istituzioni interessate alle attività del Centro vengono regolamentati tramite apposita convenzione.

Art. 3 – Durata, attivazione, disattivazione

Il Centro viene attivato con decreto rettorale e ha una durata di 3 anni. Alla scadenza il Centro si intende rinnovato, su indicazione del Consiglio del Centro previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Il Centro può essere disattivato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e con successivo decreto rettorale.

Art. 4- Sede

Il Centro avrà la sua sede definitiva presso l'edificio che ospiterà il Tecnopolo dell'Università degli Studi di Parma. Attualmente il Centro utilizza strutture messe a disposizione dai Dipartimenti afferenti. Nel caso di utilizzo di locali di un Dipartimento, è necessaria l'approvazione del Consiglio di Dipartimento interessato.

Art. 5- Componenti

a) Fanno parte inizialmente del Centro i sottoelencati Dipartimenti:

1. Dipartimento di Ingegneria Industriale,
2. Dipartimento di Bioscienze,
3. Dipartimento di Scienze degli Alimenti
4. Dipartimento di Economia,
5. Dipartimento di Chimica,
6. Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
7. Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra,
8. Dipartimento di Farmacia

Successivamente alla sua costituzione possono partecipare al Centro, a seguito di approvazione da parte del Consiglio, altri Dipartimenti direttamente interessati alle ricerche oggetto del Centro.

b) Fanno parte inizialmente del Centro i docenti indicati nell'allegato (X) al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante. L'adesione al Centro deve essere comunicata al Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente.

c) Si definiscono ricercatori attivi, i ricercatori che hanno versato la quota una tantum di 600 Euro o hanno raggiunto un importo complessivo di contratti, convenzioni e conto terzi con il Centro di almeno 30.000 Euro.

d) Le successive adesioni al Centro, avanzate al Direttore, sono approvate dal Consiglio del Centro.

e) Possono chiedere l'adesione al Centro studiosi ed esperti anche esterni all'Università degli Studi di Parma.

f) Nel caso in cui la partecipazione del docente alle attività del Centro comporti l'utilizzo di personale tecnico, attrezzature o risorse del Dipartimento di afferenza del docente è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Le spese di funzionamento delle attrezzature sono a carico del Centro.

g) Il Rettore, conformemente al Regolamento di Ateneo sulla mobilità del personale, sentito il Direttore del Centro, individua le unità di personale tecnico – amministrativo da destinare al funzionamento del Centro stesso.

Art. 6- Coordinamento amministrativo del Centro

Il Centro ha autonomia amministrativa e contabile secondo la normativa vigente. L'Amministrazione individua, su indicazione del Direttore del Centro e previo consenso della/dell'interessata/o, una unità di personale che svolge le funzioni di coordinamento amministrativo del Centro.

Il Coordinatore amministrativo è rappresentato dal Capo Servizio Gestione amministrativa e rapporti con la Regione E.R.

Art. 7 - Organi del Centro

Organi del Centro sono: il Direttore e il Consiglio del Centro.

Art. 8 - Il Direttore del Centro

a) Il Direttore è un professore ed è nominato dal Magnifico Rettore, su indicazione del Consiglio del Centro. Resta in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di cessazione anticipata verrà nominato un sostituto dal Magnifico Rettore per il periodo di completamento del mandato.

b) Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio del Centro, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con i Dipartimenti, gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi, e dei Regolamenti nell'ambito del Centro. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio ed il Comitato Scientifico e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

c) Il Direttore è eletto, nel suo interno, dal Consiglio a maggioranza degli aventi diritto. In caso di mancata elezione dopo le prime due votazioni si procederà a maggioranza dei presenti.

d) Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
- predispone il piano annuale delle ricerche e delle eventuali attività formative con le eventuali relative richieste di finanziamento;
- predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;

e) Il Direttore designa un docente afferente al Centro incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento;

f) Il Direttore del Centro è responsabile, rispetto all'Amministrazione Centrale della conduzione del Centro stesso; convoca e presiede il Consiglio del Centro.

g) Il Direttore deve trasmettere una relazione annuale, sull'attività svolta, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

h) il Direttore propone al Consiglio i tre componenti esterni del Comitato Scientifico;

Art. 9- Il Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro è costituito da:

- Direttore del Centro
- Coordinatore amministrativo
- I ricercatori attivi del Centro
- I Direttori dei Dipartimenti aderenti al Centro, cui fa capo almeno un ricercatore attivo.

Il Coordinatore amministrativo redige i verbali degli incontri e svolge le normali funzioni di Segreteria.

Il Consiglio del Centro si riunisce su richiesta del Direttore con preavviso di cinque giorni lavorativi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di urgenza motivata, il preavviso è ridotto a due giorni.

Il Consiglio del Centro elegge nel suo seno il Direttore (nominato con decreto rettorale).

Il Consiglio è convocato dal Direttore del Centro in via ordinaria almeno tre volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al punto del presente articolo riguardante le nuove adesioni. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Il Consiglio del Centro è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. In particolare spetta al Consiglio: approvare annualmente i prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo; approvare il piano annuale delle attività e delle spese; avanzare ai competenti organi di governo centrali dell'Ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico ed amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro; approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro; deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva; esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale.

Approva le nuove adesioni al Centro, motivando l'eventuale non approvazione.

Il Consiglio del Centro potrà inoltre cooptare personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico, anche esterne all'Ateneo, con possibilità di voto consultivo.

In caso di impedimento o di assenza del Coordinatore Amministrativo, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un membro del Consiglio del Centro nominato dal Direttore.

In caso di incompatibilità per un oggetto specifico in cui è interessato il Segretario verbalizzante, questi è sostituito da un membro del Consiglio del Centro, designato dal Direttore, che assume le funzioni di segretario verbalizzante per questo specifico oggetto. La sostituzione deve essere riportata in verbale.

Spetta inoltre al Consiglio del Centro:

- approvare le proposte di conferimento di incarichi per prestazioni professionali a soggetti estranei al Centro;
- approvare le spese superiori ai limiti di quelle in economia fissati nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

Art. 10- Riunioni del Consiglio del Centro

Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno tre volte all'anno: entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo; entro il 15 giugno per l'approvazione del piano annuale delle ricerche; entro il 15 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. Inoltre, il Consiglio può essere convocato dal Direttore in via ordinaria quando se ne presenti la necessità.

Su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei membri del Consiglio il Direttore convoca il Consiglio in via straordinaria.

Art. 11- Verbale delle riunioni del Consiglio del Centro

Il Segretario del Consiglio redige il verbale provvisorio delle riunioni.

Le parti di verbale contenenti delibere che devono entrare in vigore prima della seduta successiva sono presentate per l'approvazione da parte del Consiglio seduta stante in chiusura della seduta. Il verbale diviene definitivo con l'approvazione da parte del Consiglio nella successiva riunione.

Art. 12 - Votazioni del consiglio del Centro

Le mozioni, che devono essere presentate per iscritto e formulate in forma affermativa, sono approvate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Le votazioni avvengono in via ordinaria per alzata di mano. Si ricorre obbligatoriamente al voto segreto quando l'argomento tratti questioni concernenti giudizi su persone.

Art. 13- Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore del Centro ed è costituito da tre esperti esterni, proposti dal Direttore, e da rappresentanti degli Enti interessati all'attività del Centro, di comprovata competenza nelle discipline che caratterizzano l'attività del Centro. Il Comitato Scientifico ha funzioni di consulenza per il Direttore e il Consiglio, proponendo progetti di ricerca, coordinando e controllando la validità scientifica delle attività del Centro. Il Comitato Scientifico opera di norma a titolo gratuito. In ogni caso le spese relative a tale organo sono da addebitarsi al Centro.

Art. 14 - Risorse finanziarie

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- a) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;
- b) fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti ai Centri;
- c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
- d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento derivanti da contratti e convenzioni con Enti Pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza
- e) ogni altro fondo eventualmente sotto forma di anticipazione e/o destinato direttamente all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.

Art. 15 - Personale, strutture, attrezzature

Il Centro potrà avvalersi di personale, strutture ed attrezzature messo a disposizione dei Dipartimenti aderenti e secondo quanto definito dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 16 Modifiche del Regolamento

Le proposte di modifica o di integrazione del presente regolamento devono essere approvate con maggioranza assoluta dal Consiglio del Centro.

Ogni modifica o variazione del presente regolamento e dell'allegato, approvata dal Consiglio del Centro, dovrà essere comunicata a cura del Direttore, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione sarà resa operante da apposito decreto rettorale.

Art. 17- Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

- a) In caso di disattivazione del Centro le strumentazioni, le strutture e le attrezzature messe a disposizione del Centro dai Dipartimenti partecipanti, vengono riassegnate ai Dipartimenti di origine.
- b) Per quanto concerne le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal Centro, esse saranno riassegnate nei termini e nelle modalità concordate fra i Dipartimenti partecipanti ed attraverso atti e provvedimenti successivi.

Art. 18- Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale dell'Università e del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari dell'Università di Parma.